

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.131 DEL sei dicembre duemilaventuno

O G G E T T O : PRESA D'ATTO DISMISSIONE DALLA PARTECIPAZIONE NEL CONSORZIO DI BACINO.
PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 13,45 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
CAPALDO Antonella	ASSESSORE	NO

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa ANNALISA CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- La Regione Campania, nell'ambito delle funzioni di indirizzo, regolamentazione, programmazione e coordinamento che le sono proprie, promuove lo sviluppo del sistema integrato del servizio rifiuti con l'obiettivo di garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, l'uso efficiente delle risorse e la protezione dell'ambiente;
- La gestione dei rifiuti urbani in Campania veniva disciplinata per la prima volta con la legge regionale n. 10 del 10 febbraio 1993, in esecuzione del DPR 915/ 82, della L. n. 441/ 87, della L. n. 475/ 88, del DPCM del 3 agosto 1990 e del D.M. 29 maggio 1991;
- La menzionata legge fissava gli obiettivi, dettava le norme generali e le procedure per la redazione e l'attuazione del Piano di Smaltimento dei Rifiuti, individuando n. 18 (diciotto) Consorzi di Bacino mediante i quali sarebbe stato assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti. I Comuni, pertanto, avrebbero dovuto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, dare luogo ai Consorzi di Bacino per la costruzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- I Consorzi di Bacino, quali soggetti attuatori del piano, avrebbero dovuto garantire una gestione, in forma associata dei Comuni, degli impianti di smaltimento presenti nei bacini di propria competenza, compito esteso, tra il 1999 e il 2000, anche ai servizi di raccolta dei rifiuti;
- A seguito della grave crisi emergenziale determinata dalla mancanza di un sistema impiantistico a supporto del trattamento dei rifiuti (inceneritori) e di discariche (quelle disponibili), chiuse a seguito di ordinanze sindacali, nonché dei ritardi derivanti dalla mancata adozione da parte della Regione Campania del Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti previsto dalla legge regionale 10 febbraio 1993 n. 10, con il Decreto 11 febbraio 1994 del Presidente del Consiglio dei Ministri, veniva dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania sino al 30 aprile 1994;
- Durante lo stato di emergenza – protrattosi sino al 31/12/2009 - tutte i compiti e relative funzioni venivano attribuiti alla struttura commissariale di governo;
- Nelle more, con l'ordinanza commissariale n. 27 del 9 giugno 1997 veniva approvato il Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti e, con l'ordinanza commissariale n. 319 del 30 settembre 2002, veniva, tra l'altro, approvato il Piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania. Le determinazioni assunte con tale Piano avrebbero dovuto riguardare sia la riorganizzazione delle competenze tra i vari enti territoriali coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti che la ridefinizione del fabbisogno impiantistico per il trasporto, il trattamento e il recupero dei rifiuti;
- Sotto il profilo organizzativo e gestionale, con tale ordinanza, venivano individuati gli enti di gestione e coordinamento degli ATO (già individuati con il Piano del 1997) e i soggetti di cooperazione tra Comuni cui affidare l'esercizio, in forma associata, delle funzioni amministrative in materia di rifiuti. Gli ATO avrebbero rappresentato, perciò, la sede ove operare le scelte amministrative, pur con la strutturata compartecipazione degli enti locali interessati.
- Nelle more, con il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) veniva compiutamente definito il settore dei rifiuti urbani e dettagliate le attribuzioni e gli oneri a carico dei diversi enti territoriali coinvolti (Regione, Provincia, Autorità d'ambito, Comuni.
- Con le disposizioni contenute negli artt. 196 e 199 del citato D.lgs. 152/06 veniva attribuita, in particolare, alla Regione la competenza per la predisposizione, adozione e aggiornamento dei Piani regionali di Gestione dei Rifiuti;

- A seguito dell'approvazione della L.R.C. n. 04/2007, come modificata dalla L.R. 04/2008, "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" è stata attribuita alla Regione Campania la competenza per la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10, sentiti le Province, i Comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale (cfr. art. 7);
- La richiamata LR n. 04/2007, recependo le disposizioni contenute nella L. n. 244/2007, all'art. 38 comma 2, ha stabilito che la Regione, in materia di organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avrebbe dovuto rideterminare gli ambiti territoriali ottimali, affidando alle Province:
 - l'organizzazione ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti
 - le funzioni amministrative concernenti la programmazione, l'organizzazione e i piani d'ambito;
- Il successivo art. 6 bis della L. n. 123/2008, allo scopo di favorire il rientro all'ordinaria gestione dei rifiuti, ha affidato alla Provincia la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti con esplicita esclusione dell'accollo delle situazioni creditore e debitorie pregresse;
- L'art. 19 del D.L. 23 maggio 2008 n. 90, convertito con modificazioni nella Legge n. 123/2008, ha stabilito che lo stato di emergenza dichiarato nella Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/02/92 n. 225, sarebbe definitivamente cessato a far data dal 31/12/2009;
- Per effetto del citato art. 19 del DL 90/2008 ed alla stregua delle previsioni della Legge 26/02/2010 n. 26 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30/12/2009 n. 195, la gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti è rientrata nelle attribuzioni proprie degli enti territoriali competenti alle condizioni stabilite dalla legislazione vigente;
- Con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1653 del 15 ottobre 2008, n. 215 del 10 febbraio 2009 e n. 75 del 05/02/2010, sono state emanate le "Linee programmatiche 2008-13 per la gestione dei rifiuti urbani" e delineato il percorso da seguire per il superamento della situazione emergenziale;
- Con la richiamata L.R. n. 26/2010 sono state definite le modalità per la cessazione dello stato di emergenza individuando i ruoli assegnati alle Province ed alle Società provinciali ed è stato stabilito che:
 - ai presidenti della Province sono attribuiti i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti;
 - i Presidenti delle Province nominano, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 17/12/2009, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi ed alle relative articolazioni societarie ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione;
 - relativamente al Consorzio Salerno 2, veniva nominato, con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 04 del 05/01/2010 il Commissario Liquidatore Avv. Giuseppe Corona con i compiti di gestione, in via ordinaria, del Consorzio di Bacino e di amministrazione dei relativi beni, in funzione del subentro, nelle relative attribuzioni, da parte della Provincia di Salerno;
 - Con Delibera della Giunta Provinciale n. 480 del 30.12.2010 è stato prorogato l'incarico di liquidatore del Consorzio SA/2 sino al trasferimento delle competenze alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti alla Società Provinciale Ecoambiente Salerno;
- Nelle more, la Regione Campania approvava in via definitiva con la D.G.R. n. 8 del 23/01/2012 (pubblicata sul BURC n. 5 del 24/01/2012), il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;

- La Regione Campania, con la successiva approvazione della Legge Regionale n. 05 del 24/01/2014 "*Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania*", pubblicata nel B.U.R.C. n. 07 del 27/01/2014, avviava il processo di regolamentazione ed organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti attraverso la modifica della legge regionale n. 04/2007, al fine di assicurare l'ordinato avvio del processo di transizione al nuovo modello organizzativo e gestionale;
- L'art. 3 della citata L.R. 05 del 24/01/2014 ha, tra l'altro, stabilito che "*Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio previste dalla presente legge. Alle Province spettano le funzioni conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.*".
- Il servizio di gestione rifiuti urbani, ai sensi del comma 1 dell'art 5 della LR 05/2014, avrebbe dovuto essere organizzato, nel rispetto dei principi previsti nell'articolo 1, all'interno di ATO, per lo svolgimento da parte dei Comuni, in forma obbligatoriamente associata secondo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione obbligatoria, delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, finalizzate a consentire economie di scala ed efficienza del servizio.
- Al fine di assicurare l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 15 bis della L.R. n. 4/2007, così come modificata dalla LR 05/2014, la Giunta Regionale, con Delibera n. 84 del 28.03.2014, pubblicata sul BURC n. 23 del 07.04.2014, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, adottava lo schema tipo di "*Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O. per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis L.r. 28 marzo 2007, n. 4 delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti*";
- Con Delibera di C.C. n. 17 del 07/05/2014 il Comune di Bellizzi approvava lo schema tipo di "*Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O. per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis L.r. 28 marzo 2007, n. 4 delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti*" nel testo adottato dalla Regione Campania;
- a seguito dell'entrata in vigore della L.R.C. 26 maggio 2016, n. 14, "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*" è stato ridisegnato un sistema organico in materia di gestione dei rifiuti e ponendo particolare attenzione al tema dell'economia circolare e dei suoi corollari;
- Tale Legge ha regolamentato l'assetto delle competenze della Regione Campania, dei Comuni, degli ATO e dei sub ambiti (SAD); ha implementato un sistema completo di pianificazione, regolando il periodo transitorio e le problematiche connesse all'occupazione dei lavoratori dei Consorzi di Bacino e dei gestori del servizio.

Che successivamente all'entrata in vigore della LR 14/2016, la Regione Campania ha inoltre adottato i seguenti provvedimenti:

- delibera della Giunta Regionale n. 311 del 28/06/2016 (Delimitazione dei territori degli ATO di cui all'art. 23 della L.R. n. 14/2016);
- delibera della Giunta Regionale n. 312 del 28/06/2016 (Approvazione dello statuto tipo degli Enti d'Ambito e dello schema di contratto del Direttore Generale ai sensi della L.R. 14 del 26/05/2016);
- delibera della Giunta Regionale n. 418 del 27/07/2016 (Aggiornamento del piano straordinario di interventi di cui all'art. 2, comma 1 D.L. 185/2015, approvato con precedente DGR n.828/2015;

- delibera della Giunta Regionale n. 419 del 27/07/2016. (Proposta di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti Urbani, corredata dal Rapporto Ambientale, integrato con lo Studio di Incidenza (cap. 6), e relativa Sintesi non Tecnica);
- delibera della Giunta Regionale n. 685 del 06/12/2016 Adozione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (P.R.G.R.U.) ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 15 della Legge Regionale 14/2016 approvata dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta tenutasi in data 16 dicembre 2016 (Attestato 445/1);
- legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale che all'art. 1, comma 4, modificano la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14;
- decreto Presidente Giunta n. 15 del 16/01/2017 Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) - Fissazione della data unica per l'indizione delle elezioni dei Consigli d'Ambito degli Enti d'Ambito (EDA) nei sette ambiti territoriali ottimali e composizione dei seggi elettorali;
- delibera della Giunta Regionale n. 18 del 17/01/2017 Linee guida operative per l'elezione dei Consigli d'Ambito quali Organi degli Enti d'Ambito degli ATO di cui alla L.R. 26 maggio 2016, n.14;
- legge regionale 8 agosto 2018, n. 29. "Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)", sono state apportate delle modifiche alla Legge Regionale n.14 del 26 maggio 2016;

Considerato – in merito alla specifica problematica riguardante il Consorzio di Rifiuti Salerno 2 – che:

- Il Comune di Bellizzi, a seguito dell'entrata in vigore della L.R.C. n. 10/1993, è entrato a far parte, obbligatoriamente, del Consorzio di Bacino Salerno 2, ente istituito per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
- Il Consorzio avrebbe dovuto svolgere attività di "intermediazione", indicando ai Comuni consorziati gli impianti in cui conferire i materiali provenienti dalla raccolta differenziata, limitatamente al vetro, carta e cartone, multimateriale leggero. I rifiuti organici umidi e il materiale indifferenziato, per tutto il periodo dello stato di emergenza rifiuti in Regione Campania, venivano conferiti su diretta e specifica indicazione del Consorzio, mentre per tutte le altre tipologie di rifiuti non rientranti nelle tipologie sopra menzionate, le modalità di conferimento venivano individuate discrezionalmente dai Comuni consorziati.
- Con Delibera commissariale n. 18 del 26/10/2006 è stato approvato lo Statuto del Consorzio, con il quale, all'art. 4, è stato stabilito che *"Il Consorzio, obbligatorio, svolge tutte le funzioni di governo di bilancio relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti ed ha per oggetto la gestione della raccolta nonché lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il relativo trasporto sia all'interno che all'esterno del territorio Consortile, anche attraverso la realizzazione di opere pubbliche e di impianti e la loro gestione secondo quanto stabilito e previsto dal piano Regionale e dalla Legge Regionale n. 10 del 10 febbraio 1993 e sue successive modifiche ed integrazioni."*
- Lo stesso statuto, all'art.49, rubricato *"Partecipazione dei consorziati all'attività economica"*, al comma 4, ha stabilito che *"A seguito delle attività iniziali rivolte allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti ed a conseguenziale adattamento, ogni Comune è tenuto al versamento di una quota annua pro-spese generali di Euro 0,75 per ogni abitante residente al 31/12/2005 riferiti dalle tabelle ISTAT 2005, assoggettati ed assoggettabili ad aggiustamento quinquennale ed oggetto di eventuali variazioni a richiesta"*.
- L'attività del Consorzio di Bacino Salerno 2 è stata svolta fino all'anno 2010, anno in cui il l'ente è stato posto in liquidazione e conseguenzialmente commissariato, non avendo mai svolto né prima né dopo alcun tipo di attività gestionale per conto del Comune di Bellizzi;

- Nell'anno 2016, infatti, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R.C. n. 14 del 26/05/2016, "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare", è stato istituito l'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Salerno", al quale il Comune di Bellizzi ha dovuto obbligatoriamente aderire.
- La menzionata LRC – nell'individuare le Autorità d'Ambito costituite dai Comuni ricadenti in ciascun ATO "*per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative inerenti la gestione dei rifiuti*" – ha individuato le funzioni e i compiti amministrativi per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti; l'organizzazione e le modalità di svolgimento; le funzioni e i compiti amministrativi; la disciplina transitoria volta a garantire il funzionamento del ciclo dei rifiuti.
- In merito a tale ultimo aspetto, l'art. 40, comma 3 – ha stabilito che "*Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195...convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge ...*".
- Il nuovo "soggetto gestore" (EDA – Ente D'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani "ATO Salerno") è stato istituito con la menzionata LRC 14/2016.
- Il Comune di Bellizzi – con Delibera di C.C. n. 47 del 28/07/2016, ha preso atto dello Statuto dell'EDA il cui art. 16 ha stabilito che "*1. I Comuni componenti l'Ente d'Ambito contribuiscono obbligatoriamente alle spese di funzionamento dell'Ente, fin dalla costituzione degli organi, con quote stabilite sulla base della popolazione residente in ciascun Comune alla data di approvazione del presente Statuto, in base ai dati ISTAT. 2. Le spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito costituiscono una componente di costo della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, determinata dal Consiglio d'Ambito ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera f) della L.R. 14/2016*".
- Senonché, il Consorzio Bacino Salerno 2 in liquidazione, pur senza aver prestato e/o prestare alcun tipo di attività e/o servizio, continua a pretendere il pagamento delle quote consortili e di altre spese straordinarie sulla base di atti assunti unilateralmente ed in assenza dei necessari presupposti, omettendo però di chiarire che – allo stato – l'ente non esercita alcuna specifica attività riconducibile alle iniziali funzioni, totalmente cessate a seguito di commissariamento.
- La richiesta, in sostanza, si fonda su atti assunti esclusivamente dal Commissario Liquidatore che, autonomamente ed unilateralmente, approva atti, determine e bilanci stante l'assenza di organi ordinari – quali ad esempio l'Assemblea dei Comuni Consorziati - a seguito del disposto commissariamento che perdura da oltre 10 anni.
- Il Consorzio, però, omette di evidenziare, nei vari atti che assume, che alla stregua dello Statuto più volte richiamato a fondamento delle pretese (e, peraltro, riferibile alla gestione ordinaria dell'ente): "*Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali attraverso la figura del proprio Sindaco...in sede di Assemblea Consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione*" (cfr. art. 10) e che "*L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico ed amministrativo e, tra l'altro, approva "il piano programma, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il conto consuntivo, i piani finanziari"*" (cfr. art. 16); *il Consiglio di Amministrazione delibera il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo* (cfr. art. 26).
- Nella fase riguardante la gestione ordinaria ante 2010 - la complessità di compiti e funzioni demandate ai vari organi del Consorzio (Assemblea, CDA, Collegio dei Revisori, Direttore Generale) - con un ruolo decisionale di assoluta centralità in capo ai Comuni associati - non lascia, nella successiva fase del commissariamento, margini di discrezionalità in capo al solo Commissario Liquidatore.

- Come emerge dal decreto di nomina del Commissario Liquidatore (Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 04 del 05/01/2010), lo stesso avrebbe dovuto svolgere esclusivamente i compiti di cui all'art. 12 del D.L. n. 195/2009, occupandosi della *“riscossione dei crediti vantati nei confronti dei Comuni” e dell'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, mediante la definizione di un apposito piano di liquidazione.*
- È, pertanto, evidente che alcuna funzione ulteriore è stata attribuita al Commissario Liquidatore che avrebbe dovuto effettuare esclusivamente le operazioni connesse alla liquidazione.
- Alla stregua delle argomentazioni che precedono è evidente che gli atti assunti dal Commissario – riguardanti “quote consortili di competenza 2020” - sono affetti da nullità assoluta tenuto conto che gli stessi sono stati adottati in “difetto assoluto di attribuzione” ai sensi dell'art. 21 *septies* della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.
- Di conseguenza, tenuto conto che la nullità opera “ipso iure” e, ai fini della relativa declaratoria, non è richiesto l'intervento del giudice, l'atto nullo è inefficace di diritto, se non addirittura inesistente.
- La inesistenza della pretesa addotta dal Consorzio rileva anche sotto altro profilo tenuto conto che, a partire dalla gestione commissariale liquidatoria decretata nel 2010, il Consorzio non svolge alcun tipo di attività.
- Alla “quota consortile” che viene richiesta al Comune di Bellizzi non corrisponde alcuna prestazione/servizio in quanto lo stesso, sin dal 2010 e retro, gestisce autonomamente il servizio di raccolta, spazzamento trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani attraverso un operatore privato individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;
- È evidente, pertanto, che la pretesa creditoria del Consorzio SA/2 è del tutto inammissibile perché fondata su atti affetti da nullità assoluta e su presupposti del tutto inesistenti (euro 0,75 per ogni abitante per “le attività iniziali rivolte allo smaltimento di rifiuti solidi urbani prodotti”);
- Le richieste del Consorzio violano anche i principi generali che disciplinano i contratti consortili in base ai quali, tra le quote versate dai consorziati e le prestazioni rese dal consorzio, vi deve essere un nesso sinallagmatico in quanto le prestazioni dovute dalle parti sono tra loro connesse, al punto che l'una costituisce il corrispettivo dell'altra.
- Il danno per il Comune di Bellizzi - come innanzi rilevato - si aggrava se si considera che, con l'entrata in vigore della L.R.C. n. 14 del 26/05/2016 *“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”*, è stato istituito l'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “Eda rifiuti Salerno”, al quale, ai sensi dell'art. 25, comma 3, il Comune di Bellizzi ha dovuto obbligatoriamente aderire corrispondendo le quote di funzionamento.
- In conseguenza dell'avvenuta adesione, il Comune di Bellizzi, per il servizio di smaltimento rifiuti, versa regolarmente la propria quota obbligatoria di partecipazione all'Eda Rifiuti Salerno che, relativamente all'anno 2020, ammonta ad € 11.576,00 (undicimilacinquecentosettantasei);
- La pretesa creditoria del Consorzio di Bacino SA/2 è altresì illegittima perché viola l'art. 6, comma 19, del d. l. n. 78/2010 (dapprima abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. l), del d. lgs. N. 175/2016 – T.U., ma poi riproposto in maniera sostanzialmente identica dall'art. 14, comma 5, dello stesso T.U).
- Dall'anno 2010 il Consorzio di Bacino Sa/2 – lo si ribadisce - è sottoposto ad una gestione commissariale liquidatoria, strumentalmente e funzionalmente riconducibile all'accertamento delle situazioni debitorie – creditorie pregresse del Consorzio stesso e delle relative articolazioni societarie ai fini della successiva definizione di apposito piano di liquidazione.
- Da oltre 10 anni il Consorzio versa in una situazione di irrimediabile dissesto e da oltre 10 anni pretende ed impone agli enti consorziati - che, peraltro, alcun controllo possono più esercitare attraverso la “soppressa” Assemblea - di contribuire alle spese di gestione e/o di ripianamento dei debiti mediante il pagamento delle quote consortili ed attraverso pagamenti straordinari, non ben specificati.

- A nulla rileva che con Decreto del tribunale di Salerno del 24/07/2020 sia stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni a carico del COBASA/2 e che sia intervenuta la nomina del liquidatore nella persona dell'Avv. Maria Farina del Foro di Salerno;
- Sulla questione è intervenuta anche la Corte dei Conti (cfr. Del/Par n. 75/2017 Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Campania) che – richiamando “il testo dell’art. 6, comma 19, del d. l. n. 78/2010 (dapprima abrogato dall’art. 28, comma 1, lett. L del d. lgs. N. 175/2016 – T.U. partecipate, ma poi riproposto in maniera sostanzialmente identica dall’art. 14, comma 5, dello stesso T.U.) – dispone che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti...”.
- Il Giudice Contabile ha, pertanto, precisato che “...secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza contabile, detta norma impone l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto; “non sono ammissibili “interventi tampone” con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (cfr. Sezione controllo Piemonte, Delibera n. 61 del 22/10/2010; Sezione Controllo Lombardia, Pereri n. 1081 del 30/12/2010 e n. 207 del 27/04/2011; Sezione controllo Liguria, Parere n. 24/2017”.
- Di recente, anche il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 786/2019 (confermata dalla Corte di Appello di Salerno n. 1595 del 14.09.2021) ha stabilito analoghi principi, rilevando che – ai fini della sussistenza dell’obbligo al pagamento di quanto richiesto dal Consorzio – è necessaria la volontà di obbligarsi da parte della P.A. che non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo di contro manifestarsi attraverso la forma scritta.

Tanto premesso e considerato, si evidenzia ulteriormente che:

- Il nuovo “soggetto gestore” (EDA – Ente D’Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani “ATO Salerno”) è stato istituito con la menzionata LRC 14/2016 ed è pienamente operativo.
- L’art.1 comma 3 dello Statuto dell’Eda ha introdotto l’obbligo per i Comuni della Campania, ai sensi dell’art. 25 comma 1 della L.R. n. 14/2016, di aderire all’Ambito Territoriale Ottimale in cui ricade il rispettivo territorio, per l’esercizio in forma associata delle rispettive funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla legge regionale e dal decreto legislativo n.152/2006;
- L’art.25 della L.R. n.14/2016 ha stabilito che la delibera consiliare di presa d’atto dello Statuto è comunicata alla Regione Campania con nota a firma del sindaco entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione dello statuto tipo sul B.U.R.C. Decorso tale termine, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi mediante nomina di Commissario ad acta e addebita le relative spese a carico dell’Ente inadempiente;
- Il Comune di Bellizzi, con Delibera di C.C. n. 47 del 28/07/2016, ad oggetto “Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016 - Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti - Costituzione ambito territoriale ottimale (EdA) - Presa atto degli adempimenti e dello Statuto ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 14 del 26/05/2016”, ha adempiuto a quanto previsto dalla vigente LR 14/2016.

- Il Comune di Bellizzi – ove fosse ancora necessario ribadirlo - non ha mai sottoscritto con il Consorzio di Bacino SA/2 un formale atto finalizzato alla regolamentazione dei rapporti per la gestione associata del servizio, né ha mai sottoscritto la relativa convenzione e approvato lo Statuto del Consorzio.
- Al riguardo il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 786/2019, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 772/2019, ha stabilito che *“la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo di contro manifestarsi attraverso la forma scritta; nel caso di specie rileva ove si consideri che l’art. 31 del TUEL prevede che gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e per l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le forme di cui all’art. 114 del medesimo testo normativo, nei limiti della compatibilità. A tal fine i rispettivi consigli devono approvare a maggioranza assoluta dei componenti la convenzione ai sensi dell’art. 30 TUEL e lo Statuto del Consorzio”*.
- Il Comune di Bellizzi non ha mai usufruito dei servizi svolti dal Consorzio in quanto ha sempre gestito autonomamente il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento di rifiuti ed inoltre, essendo organicamente inserito nell’EDA, nulla deve al Consorzio per presunte “quote associative” e/o “perdite di esercizio”.

Visto

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull’oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile di Area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **Di ribadire**, per le ragioni indicate nella premessa, che qui si abbiano per recepite integralmente, ed al solo fine di formalizzare ciò che già si era già verificato a seguito della mancata sottoscrizione di un atto convenzionale e/o della sopravvenienza di ulteriori organismi deputati alle medesime funzioni (EDA/ATO), l’avvenuta dismissione della partecipazione nel Consorzio Bacino SA 2;
2. **Di confermare** che il Comune di Bellizzi – in carenza di un atto formale che avrebbe vincolato l’ente all’obbligo del pagamento delle “quote consortili” e delle “perdite di esercizio” - non intende corrispondere al Consorzio le somme richieste tenuto conto che la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo di contro manifestarsi attraverso la forma scritta.
3. **Di ribadire** la insussistenza, nella fattispecie, di una specifica delibera del C.C. di Bellizzi con la quale l’ente si obbligava a stipulare la relativa convenzione, approvata, ai sensi dell’art. 31 del TUEL, in uno allo Statuto del Consorzio.
4. **Di evidenziare** che il Comune di Bellizzi non ha mai usufruito del servizio offerto dal Consorzio che, pertanto, sul territorio comunale non ha mai effettuato alcuna prestazione lavorativa riconducibile al servizio di RSU o ad altro servizio, avendo l’ente autonomamente provveduto.
5. **Di ribadire** che, dagli atti assunti autonomamente dal Consorzio, non emergono sufficienti elementi, idonei a costituire il corretto presupposto per richiedere legittimamente al Comune la quota associativa ed il ripiano delle perdite; la inesistenza discende dalla inesistenza della menzionata prescritta ed ineludibile convenzione mediante la quale il Comune avrebbe dovuto concordare/indicare la relativa procedura.

6. **Di invitare**, congiuntamente ai sindaci del Consorzio Bacino SA 2 intervenuti all'assemblea del 5 novembre u.s., la Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. e del Vice Presidente Assessore all'Ambiente, ad assumere i provvedimenti che riterrà più idonei, anche mediante la convocazione di un Tavolo Tecnico-Istituzionale, al fine di evitare che le continue azioni esecutive che il Consorzio oppone non solo al Comune di Bellizzi, ma a tutti i Comuni del bacino, creino danni erariali e notevoli criticità ai bilanci comunali;
7. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
8. **Di notificare** il presente atto al Consorzio Bacino SA 2, alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno, all'Ente d'Ambito, ai Comuni partecipanti all'assemblea del 5 novembre u.s..



SETTORE: AREA IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GIUNTA CONSIGLIO


REDATTORE DELLA PROPOSTA: ARCH. FRANCESCA CIANCIMINO

PROP. N.1090_DATA: 3.12.2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DISMISSIONE DALLA PARTECIPAZIONE NEL CONSORZIO DI BACINO.
PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data <u>3.12.2021</u> IL RESPONSABILE Arch. Francesca Ciancimino 
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole Data _____ IL RESPONSABILE dr. Gianfranco Bassi 

DELIBERAZIONE N. 131 DEL 06-12-2021



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 131 del sei dicembre duemilaventuno

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Domenico VOLPE, Sindaco



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data 07/12/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 22/12/2021.

Dalla Residenza Municipale, addì 07/12/2021



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L

Dalla Residenza Municipale, addì 07/12/2021



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI